



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

### **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

**Regolamento approvato con deliberazione del Commissario Straordinario**

**n° \_\_\_ in data \_\_\_\_\_ entrato in vigore il \_\_\_\_\_**



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto**

Il presente regolamento ,in osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni nonché del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e della L. R. Basilicata n. 14 del 28/04/2009, legge 30 marzo 2001, n. 130, Circolare 24/06/93 n.24, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cadaveri.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Finalità**

Gli uffici Comunali e i soggetti privati a cui il Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura, sono chiamati a svolgerli con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

Il Comune assicura la più ampia agibilità alle cerimonie e ai riti funebri, nella consapevolezza di tutelare in tal modo anche i diritti inviolabili dell'uomo.

#### **ARTICOLO 3**

##### **Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi di polizia mortuaria, sono gestiti, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, attraverso le forme individuate dagli artt. 22-23 e 25 della legge 8.6.1990 n.142 e del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Responsabilità**

Il Comune cura che , all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Chiunque all'interno dei Cimiteri nell'espletamento di servizi di cui al presente regolamento o a seguito della posa di oggetti o decorazioni sulle tombe o loculi causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, oltre all'eventuale responsabilità penale.

### **ARTICOLO 5**

#### **Servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- La visita necroscopica
- il servizio di osservazione dei cadaveri presso la camera mortuaria del cimitero;
- il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate ;
- l'uso delle celle frigorifere comunali ( qualora esistenti ) ,
- la fornitura del feretro , il trasporto in ambito comunale , l'inumazione e/o la cremazione per le salme di persone sole o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato nel successivo articolo 6 del presente regolamento;
- la deposizione dei resti in ossario comune.
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune (se esistente)

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **ARTICOLO 6**

#### **MAPPA**

#### **Mappa**

Presso gli uffici comunali è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro ,denominato mappa, può essere tenuto se del caso, con mezzi informatici.

E' documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Annotazioni in mappa**

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità complete del defunto
- autorizzazione seppellimento
- indicazione sepoltura
- generalità concessionario/i ed estremi del titolo di concessione
- natura e durata concessione
- variazioni che si verificano nella titolarità della concessione
- operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

### **ARTICOLO 7**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

##### **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Presso gli uffici comunali è tenuto il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 , a disposizione di chiunque possa averne interesse, compilato dagli addetti in base alla data e ora di entrata dei cadaveri, di resti e delle ceneri nel cimitero.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico all'albo cimiteriale:

- l'orario di apertura e di chiusura ;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico;
- copia del presente regolamento.

### **ARTICOLO 8**

#### **Istanze**

Le comunicazioni del Comune nei confronti degli eredi o aventi diritto del defunto, verranno eseguite nei confronti del parente più prossimo come da Codice Civile e, in caso di parità di grado, verrà contattata la persona più anziana anagraficamente.

Ogni istanza rivolta ad ottenere servizi cimiteriali (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, cappelle, monumenti, epigrafi ecc., ovvero provvedimenti dell'Amministrazione Comunale nell'ambito disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere indirizzata al Responsabile Area servizi alla Cittadinanza ed essere in regola con le disposizioni in materia di bollo.

La stessa istanza dovrà contenere espressa manleva a favore Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. Colui o coloro che sottoscrivono l'istanza dovranno altresì produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiarando di avere la piena disponibilità del diritto che fanno valere, in proprio od in nome e per conto degli altri aventi diritto.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue e si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato o immediatamente esecutiva.

In attuazione dell'art. 3 , comma 1, lett b) della legge n. 130/2001 (disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) il Comune può stabilire intese con associazioni ed enti che favoriscono la pratica della cremazione al fine di acquisire le manifestazioni di volontà dei loro iscritti in ordine alla cremazione, in modo da tenerne conto all'atto della registrazione della morte e dei successivi atti di competenza del comune.

Per le stesse finalità è possibile per ciascuna persona, rilasciare apposita dichiarazione – art. 2 comma 3. L. R. Basilicata n. 14 del 28/04/2009 - innanzi all'ufficiale di stato civile con la quale manifesta la propria volontà in ordine alla cremazione. La dichiarazione è tenuta agli atti del comune e, in caso di decesso, messa a disposizione del coniuge o in difetto del parente individuato con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, lett b) n. 3) della legge n. 130/2001 , affinché possa produrre eventuali dichiarazioni successive di segno contrario del defunto o comunque rilasciare apposita dichiarazione in ordine ad una volontà diversa del defunto successiva all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'ufficiale di stato civile.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

### TITOLO II

#### FERETRI -FUNERALI ED ATTIVITA' FUNEBRI

#### ARTICOLO 9

##### Feretri

Ogni cadavere dovrà essere deposto in una cassa decentemente vestito o avvolto.

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al punto successivo "Tipologia feretri".

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute Pubblica, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

##### **Verifica e chiusura feretri**

La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'impresa funebre sotto la vigilanza del personale incaricato.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al tipo di trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

La verifica del feretro, in relazione a quanto previsto dal precedente comma, nonché all'adozione di particolari trattamenti o prescrizioni che si rendano necessari, è fatta rientrare dalla legge nella competenza, peraltro esclusiva, della A.S.L.

##### **Tipologia dei feretri**

La cassa e il feretro dovranno essere conformi alle normative nazionali e regionali vigenti.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre ed in particolare:

##### *a) per inumazione:*

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.) verniciato con prodotti ecologici. I materiali dell'incassatura devono essere biodegradabili;
- le caratteristiche tecniche e la confezione del feretro devono corrispondere a quanto previsto dagli artt. 74 e 75 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.
- il feretro può essere di materiale biodegradabile diverso dal legno, purché di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Salute Pubblica;

##### *b) per tumulazione:*

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, entrambe corrispondenti ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

##### *c) per cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a).

##### per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km:

- è sufficiente il feretro in legno di spessore non inferiore a 25 mm. a norma dell'art.30, punto 4, del D.P.R. n° 285 del 10.9.1990.

##### per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km. o dall'estero, qualunque sia il tipo di sepoltura:



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b), nonché, se il trasporto è per o dall'estero, gli artt.27, 28 e 29 del già richiamato Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
- per trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo -diffusiva: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art.28.

### **Riconoscimento**

Per l'identificazione del cadavere contenuto nel feretro, sulla superficie esterna superiore di ogni feretro dovrà essere stabilmente applicata, a cura dei soggetti che effettuano il servizio di trasporto funebre, una piastrina metallica con inciso in modo indelebile nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto e le altre prescrizioni previste dalle normative nazionali e regionali vigenti.

### **ARTICOLO 10**

#### **Cortei funebri**

I criteri generali di fissazione degli orari e le modalità di svolgimento dei cortei funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Gli orari di partenza dei trasporti funebri dovranno essere modulati sull'orario di apertura dei cimiteri in modo tale da poter svolgere, con la dovuta cautela, tutte le operazioni, assicurando comunque l'arrivo al cimitero almeno 30 minuti prima della chiusura.

Nell'ambito della fascia oraria stabilita i funerali si svolgeranno secondo l'ordine di prenotazione delle richieste.

Negli atti di disposizione del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto o in qualunque modo esso l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge o convivente (purché risulti nello stesso nucleo familiare anagrafico), figli, genitori, altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. L'ordine vale anche per il collocamento di epigrafi e, per esumazioni e trasferimenti. (previa comunque l'autorizzazione di cui agli art. 33 e seguenti del presente regolamento).

### **ARTICOLO 11**

#### **Trasporto feretri**

**Il trasporto**, fatte salve le eccezionali limitazioni di legge relative al T.U. di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nei casi in cui, per l'angustia delle scale o dei pianerottoli, il trasporto del feretro a piano terra risulti gravemente difficoltoso, è data facoltà all'impresa di comporre la salma a piano terra. Tale composizione dovrà avvenire adottando quelle cautele che la delicatezza dell'operazione esige.

E' vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre salvo i casi per lasciare il passo all'intervento dei veicoli di pubblica assistenza e sicurezza.

La ditta di onoranze funebri incaricata e/o chi per essa comunicherà al Comando di Polizia Municipale gli orari ed il percorso del corteo funebre, per consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Sanitaria o di Pubblica Sicurezza, gli aventi diritto possono richiedere all'ufficio di Stato Civile del Comune l'autorizzazione al trasferimento del cadavere dal luogo di osservazione ad altro luogo di speciali onoranze (abitazione ecc.).Il predetto trasferimento, fatti salvi i



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

limiti di legge, deve avvenire anteriormente al funerale, in forma privata, senza corteo.

In casi eccezionali, previo il nulla osta dell'ASL, il Sindaco potrà autorizzare il trasporto di un cadavere e/o di una salma in sedi particolari al fine di rendere allo stesso, subito dopo la morte, speciali onoranze pubbliche. Nel caso del trasporto di una salma, se effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di attività funebri e cimiteriali, dovrà essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il trasporto di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri, è autorizzato secondo la normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

### **Trasporti per e da altri Comuni**

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto al tipo di sepoltura cui sono destinati ed alla documentazione prodotta.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto di salma da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Il trasporto di ceneri e resti mortali deve essere autorizzato dal Sindaco. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa e di resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in cassetta di zinco di spessore non inferiore a 0,66 mm. Chiusa con saldatura anche a freddo, e recante cognome e nome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi almeno le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno dell'1.7.2002

### **Trasporti di salme all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per o dall'estero ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. n° 1379 dell'1.7.1937, oppure di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo caso quelle di cui all'art. 28 e 29 dello stesso Regolamento Nazionale. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffuse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Trasporto all'interno cimitero**

Salvo diversa specifica disposizione del Sindaco e/o dirigente, il servizio di trasporto all'interno del cimitero, dalla camera mortuaria al luogo della sepoltura è svolto in via esclusiva dagli addetti alla gestione servizi cimiteriali.

## **ARTICOLO 12**

### **Esercizio di attività di impresa funebre**

L'attività e il trasporto funebre nel Comune di MELFI è svolta dai soggetti aventi titolo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente e dovrà svolgersi in modo da assicurare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

L'esercizio dell'attività di impresa funebre si svolge nel rispetto di trasparenza e piena concorrenza del mercato. La legge determina le condizioni per l'esercizio dell'attività d'impresa. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti l'attività funebre non può avvenire all'interno dei cimiteri e delle strutture indicate dalla normativa vigente.

Sono funzioni amministrative del Comune, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'ASL:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della continua sussistenza nel tempo dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di cadaveri, di ceneri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e di ossa.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti morali, possono effettuare il trasporto di salme e cadaveri rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Il Comune garantisce alla famiglia e agli aventi titolo il diritto di scegliere liberamente nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività e del trasporto funebre, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo. Ogni atto che comporti una limitazione di tale diritto costituisce violazione del presente regolamento con applicazione di sanzione.

### **Servizi e trattamenti funebri**

Le imprese di pompe funebri, in regola con quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale e dal presente regolamento, a richiesta dei dolenti, possono:

1. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
2. fornire feretri e gli accessori relativi;
3. occuparsi della salma e dei cadaveri avvalendosi di personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti;
4. effettuare il trasporto di salme o dei cadaveri in o da altri comuni;
5. effettuare il trasporto funebre su incarico del Comune.

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di negoziare affari inerenti l'attività funebre all'interno del cimitero;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.
- Effettuare trasporti funebri in assenza dell'autorizzazione al trasporto che deve accompagnare la salma lungo tutto il percorso

La violazione dei divieti di cui al comma precedente, oltre all'eventuale responsabilità penale, costituisce violazione espressa del presente regolamento sanzionabile ai sensi dell'art. 55.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente tempo per tempo.

### **ARTICOLO 13** **Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali stabiliti dal presente regolamento.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

### **TITOLO III**

#### **CIMITERI**

#### **ARTICOLO 14** **Disposizioni generali**

Il Comune di Melfi, ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. n° 1265 del 27.7.1934, provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:

- CIMITERO URBANO
- CIMITERO DI FOGGIANO

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del DPR 285/1990.

#### **ARTICOLO 15** **Reparti speciali nel cimitero**

All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa di persone appartenenti a culto che preveda particolari esigenze di inumazione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/1990. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Per particolari circostanze ed in via eccezionale, il Consiglio Comunale può istituire altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio medesimo.

#### **ARTICOLO 16.** **Ammissione nei cimiteri**

Nei cimiteri cittadini, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, quelle che non avevano nel Comune la residenza per causa di forza maggiore (es. casa di riposo, case di cura, ecc).

Nello stesso cimitero, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono altresì ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri:

- a) delle persone che risultino essere state in vita concessionarie nel cimitero di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- b) i resti mortali, le ceneri, i nati morti e i prodotti del concepimento delle persone sopra indicate;
- c) del coniuge di residente nel Comune;
- d) del coniuge, dei genitori o figli di sepolti nel cimitero;

Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 32, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei normali reparti del cimitero.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Le persone che morte nel Comune non rientrano nei casi stabiliti al comma 1 del presente articolo possono essere sepolte solamente nei campi comuni o se cremate in cellette cinerarie o disperse in cinerario comune.

La deroga a quanto prescritto nel primo comma del presente articolo è autorizzata dal Responsabile competente, tenendo conto dei motivi adottati ed in relazione alle disposizioni di servizio e della capienza dei cimiteri.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Per la destinazione dei cadaveri come sopra indicato si dovrà tenere conto del disposto dell'art. 8 ultimo comma, del presente regolamento.

Sempre ai fini della sepoltura in campo comune, il Comune si riserva di rivedere l'ambito territoriale del bacino di utenza dei cimiteri in cui venissero a crearsi particolari situazioni, derivanti dalla rispettiva durata del turno di inumazione.

Per quanto concerne la cremazione, conservazione o dispersione delle relative ceneri si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente.

**Le autorizzazioni al seppellimento vengono rilasciate dal Responsabile dello Stato Civile .**

### **ARTICOLO 17**

#### **Operazioni cimiteriali e vigilanza**

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale assegnato al cimitero in forza degli atti organizzativi vigenti tempo per tempo.

Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Dirigente/ Responsabile del Settore i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **ARTICOLO 18**

#### **Orario di accesso del pubblico**

Il pubblico può entrare nei cimiteri secondo l'orario fissato per stagioni dal Responsabile di settore di competenza del cimitero.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura stabilito .

Nel cimitero urbano l'avviso di chiusura è dato 15 minuti prima dell'orario stabilito a mezzo di segnale acustico in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

E' fatto divieto a chiunque, fatta eccezione agli addetti ai lavori del Comune, entrare nei cimiteri al di fuori dell'orario di accesso del pubblico.

### **ARTICOLO 19**

#### **Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 20, non si può entrare che a piedi.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a)** alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b)** ai fanciulli di età inferiore agli anni 15 quando non siano accompagnati da adulti;
- c)** a coloro che offrono servizi o vendono oggetti.
- d)** ai veicoli a motore e non di qualsiasi genere eccettuati i casi nei quali essi debbano svolgere servizi interni nei Cimiteri avendone ricevuta preventiva autorizzazione dal dirigente responsabile.
- e)** cani o ad altri animali

Le persone con ridotta capacità motoria sono autorizzate ad accedervi con l'apposita carrozzella in loro dotazione e/o con veicolo a motore previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

### **ARTICOLO 20**

#### **Traffico veicolare all'interno dei cimiteri**

Nei cimiteri, quando possibile in relazione all'ampiezza delle vie interne, è consentito l'ingresso alle auto funebri, ai mezzi operativi e di servizio in dotazione al cimitero, ai mezzi operativi delle ditte autorizzate a lavorare nel cimitero, ai veicoli autorizzati al trasporto di persone disabili da accompagnare o prelevare in prossimità delle sepolture di congiunti, non è consentita la sosta.

I mezzi delle ditte devono essere di dimensioni tali da non recare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoli, alle piantagioni, ecc.; circolare secondo i percorsi e gli orari prestabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico dei materiali. I veicoli dovranno essere guidati esclusivamente dai titolari o dipendenti delle ditte.

I veicoli ammessi a circolare nei cimiteri sono soggetti alle norme vigenti sulla circolazione stradale e che devono comunque procedere a passo d'uomo.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità in caso di incidenti causati da veicoli condotti da persone estranee al servizio cimiteriale. Chiunque, alla guida di un veicolo, causi danni a persone o cose ne risponde personalmente secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Qualora il danno fosse arrecato a beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale questa eserciterà azione per il giusto risarcimento.

### **ARTICOLO 21**

#### **Comportamenti all'interno dei cimiteri**

E' vietato introdurre nel cimitero ceste, valigie, contenitori voluminosi di qualsiasi specie, salvo il caso in cui, previa autorizzazione preventiva del personale cimiteriale, essi contengano oggetti da collocare sulle tombe;

E' altresì vietato svolgere all'interno del cimitero attività commerciali di qualsiasi tipo da parte dei privati e attività di questua.

E' altresì vietato all'interno del cimitero fare uso di scale od altre attrezzature diverse da quelle messe a disposizione dalla Direzione competente, ed utilizzare le stesse in modo non conforme alle comuni regole della prudenza.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, correre;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli a motore non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui o dal deposito delle corone fiori, piantine, ornamenti, nonché rimuovere dalle tombe senza preventiva autorizzazione dal Responsabile del cimitero lapidi ed oggetti decorativi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del cimitero;
- f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sulle tombe e insudiciare;
- g) appendere sulle tombe indumenti od altri oggetti;
- h) calpestare e danneggiare le aiuole, alberi e giardini;
- i) scrivere sulle lapidi o sui muri, sporcare i monumenti;
- j) avvicinare i visitatori con l'offerta di servizi e di oggetti, contrattare, accettare ordinazioni, ricevere denaro, distribuire carte e volantini di ogni sorta intendendosi che tali divieti devono essere estesi anche al personale dei cimiteri, alle imprese e a quanti svolgano attività nei cimiteri;



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta d'uso;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni ;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri se non parenti e/o non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del cimitero.

Sulle aree pubbliche immediatamente adiacenti ai Cimiteri Comunali è consentito lo svolgimento dell'attività commerciale relativa alla vendita dei fiori e dei ceri nel rispetto della normativa statale e regolamentare di riferimento.

Chiunque violasse le norme di cui sopra o tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto del cimitero , o dagli agenti della Polizia Locale del Comune, identificato ed espulso dal cimitero oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria così come prevista all'art.55.

Il personale del cimitero dovrà richiedere l'intervento della Forza Pubblica ogni qual volta ne ravvisi la necessità.

### **ARTICOLO 22**

#### **Riti e commemorazioni funebri**

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti dandone preventivo avviso al Responsabile del cimitero con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi .

Gli Enti e le Associazioni che intendano promuovere cortei ed altre cerimonie commemorative nei Cimiteri cittadini, dovranno chiederne per iscritto autorizzazione all'Amministrazione Comunale almeno cinque giorni prima della data fissata per la manifestazione.

Le iniziative di cui ai commi precedenti sono soggette alle seguenti regole:

- a) non possono essere promosse da associazioni o movimenti, da enti o formazioni similari, che siano stati disciolti per legge;
- b) devono svolgersi secondo modalità tali da non violare le leggi dello Stato.

### **TITOLO IV**

#### **Imprese all'interno dei cimiteri**

### **ARTICOLO 23**

#### **Imprese all'interno dei cimiteri**

Nei cimiteri l'attività di impresa si svolge avuto riguardo al carattere demaniale ed alla particolarità dei siti e secondo quanto disposto dalle leggi afferenti l'oggetto di attività, dalla normativa comunale e dal presente Regolamento.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie che non siano riservate al Comune , gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori , a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune rilasciata dall'Area Territorio e Ambiente previo deposito cauzionale per eventuali danni provocati a cose che potessero verificarsi durante i lavori .

Il deposito sarà svincolato a presentazione di apposita istanza vistata dal competente Responsabile Area Territorio e Ambiente. Inoltre l'utilizzo delle cappelle, loculi, ecc. ai fini della sepoltura/tumulazione/traslazione ecc potrà avvenire da parte del concessionario solo dopo aver acquisito il certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori da esibire unitamente al permesso a costruire all'Area servizi alla cittadinanza -ufficio comunale.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Gli orari di ingresso e di uscita e i giorni in cui effettuare i lavori sono regolati con appositi atti a firma del Dirigente del servizio cimiteriale

Le imprese agiscono nel rispetto dei principi di trasparenza e di libertà della concorrenza sul mercato.

Le imprese incaricate dall'Amministrazione o dai privati rimangono responsabili dei danni a persone e cose causati dalla propria attività all'interno dei cimiteri.

Le imprese che operano per conto dei privati devono comunque essere in regola con le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori .

### **Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, ai visitatori o al personale in servizio.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Cimitero.

Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme statali e regionali vigenti tempo per tempo. E' a totale onere dell'impresa lo smaltimento di qualsiasi tipologia di rifiuto determinatosi a seguito del lavoro commissionato.

In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **ARTICOLO 24**

#### **Disciplina delle attività delle imprese all'interno dei cimiteri**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del cimitero.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico del materiale.

Le imprese devono dotarsi degli appositi carrelli a norma secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Gli orari di lavoro delle imprese sono quelli di apertura dei cimiteri, salvo eventuali motivate autorizzazioni in deroga rilasciate dal responsabile del servizio cimiteriale.

Fatti salvi motivi di igiene e sicurezza pubblica, è sospesa l'introduzione dei materiali all'interno dei cimiteri e l'esecuzione dei lavori nei giorni festivi, nonché nei periodi dal 28 ottobre al 4 novembre e dal 23 al 26 dicembre.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature ed arredi in dotazione ai cimiteri.

Non è consentito alle Imprese il deposito di macchinari e attrezzature varie all'interno del cimitero.

E' fatto divieto alle imprese autorizzate di eseguire lavori per conto dei privati di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Le imprese che all'interno dei cimiteri causino danni a beni di proprietà dell'Amministrazione o di privati, devono darne immediata segnalazione al servizio di custodia.

Il Comune, per motivi di organizzazione e/o di pubblico interesse, si riserva la facoltà di disporre, senza alcun vincolo e limitazione, attraverso ordinanza o ordine di servizio, modifiche alle modalità e alle condizioni di accesso di imprese all'interno delle aree cimiteriali.

### **Vigilanza**

I funzionari dell'Area Territorio e ambiente vigilano e controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Essi possono impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Territorio e Ambiente dei provvedimenti previsti dalla legge.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

L'ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori saranno attestati dal direttore dei lavori e soggetti a verifica da parte dell'area Territorio e Ambiente.

### **ARTICOLO 25**

#### **Prescrizioni specifiche per le imprese del settore lapideo**

Le imprese del settore lapideo prima di procedere alla realizzazione di epigrafi e lapidi devono presentare alla direzione cimiteriale un progetto del lavoro, indicando posizione della sepoltura, tipologia del materiale da usare, dimensioni, ecc. per ottenerne l'autorizzazione.

I titolari ed il personale delle ditte non possono trattenerli nei locali del servizio di custodia e degli uffici se non per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle pratiche, presentazione dei progetti, richiesta informazioni sulla posizione delle sepolture, ecc.

E' fatto altresì divieto ai titolari e al personale delle ditte di:

- a)** trattenerli senza motivo dentro o in prossimità delle stanze mortuarie o lasciare parcheggiati i mezzi nelle sue immediate vicinanze usandoli a scopo promozionale;
- b)** prendere contatti con i dolenti proponendosi per la realizzazione di tombe ed epigrafi;
- c)** trattenerli nel campo di inumazione in uso oltre il tempo strettamente necessario al lavoro di montaggio delle tombe loro affidato;
- d)** trattenerli nei blocchi di colombari oltre il tempo strettamente necessario al prelievo dei marmi sui quali devono inserire l'epigrafe e all'installazione degli stessi nei colombari;
- e)** entrare nel cimitero con i mezzi per recarsi negli uffici e nei locali del servizio di custodia;
- f)** avvalersi del personale cimiteriale per la consegna di biglietti da visita o di altro materiale pubblicitario o per far comunque consigliare ai visitatori il nominativo della ditta;
- g)** avvalersi del personale cimiteriale per l'esecuzione, anche parziale, del lavoro loro affidato;

### **TITOLO V**

#### **- Lapidi, epigrafi, ornamenti, manutenzione delle sepolture**

### **ARTICOLO 26**

#### **Lapidi nei campi di inumazione**

Il cippo o la croce in grado di resistere agli agenti atmosferici, con applicata una targhetta riportante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, forniti dai familiari e/o incaricati, verranno collocati sulla sepoltura dal personale cimiteriale in occasione della inumazione.

E' consentita, rispettando le misure stabilite dalla direzione del cimitero, la collocazione solo di semplici contorni fossa aperti nella parte superiore.

Al fine di salvaguardare il decoro estetico architettonico dei campi di inumazione il responsabile dei servizi cimiteriali può predisporre apposito disciplinare idoneo ad assicurare ordinata omogeneità alla tipologia dei manufatti lapidei consentiti da collocare sulle sepolture dei campi, predeterminando un numero limitato di modelli e materiali.

I familiari, trascorsi almeno sei mesi dall'inumazione per l'assessamento del terreno, potranno far collocare da ditte autorizzate lapidi e contorni fossa previo assenso dell'Area Territorio e Ambiente .

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto relativamente alle misure, al materiale ed al colore delle lapidi, la direzione del cimitero provvederà d'ufficio alla rimozione delle lapidi e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

### **ARTICOLO 27**

#### **Epigrafi**



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte. Non sono ammesse abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di stato civile. I nomignoli, i nomi d'arte, i diminutivi sono consentiti solamente in seconda linea e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.

E' consentita l'aggiunta di eventuali rituali espressioni brevi, frasi commemorative o di cordoglio. Non sono consentite espressioni lesive della dignità del defunto o suscettibili di offendere la comune sensibilità. Simboli ed emblemi sono consentiti solo se si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana. Per le sepolture di stranieri è consentito usare altre lingue, purché ci sia anche la traduzione in italiano e fatto salvo quanto disposto dalla legislazione in materia di plurilinguismo. Qualora si volesse apporre sulla sepoltura una scritta affettiva redatta in lingua straniera, nell'epigrafe va riprodotta, anche con caratteri di minor corpo, ma comunque leggibili, la traduzione in italiano.

Le iscrizioni dovranno essere realizzate mediante incisione sul marmo oppure con l'applicazione di lettere in bronzo .

Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura o contenenti espressioni diverse da quelle autorizzate.

E' consentita l'applicazione di fotografie, purché realizzate in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

E' vietata l'apposizione sulle lapidi di scritte pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.

Le epigrafi, per le sepolture in colombaro o tomba o ossarietto, dovranno essere apposte, sui marmi entro tre mesi dalla data della tumulazione.

Nessuna epigrafe, neppure ridotta, o fotografia, dovrà essere apposta sulle lastre di copertura dei colombari concessi per future sepolture anteriormente alla tumulazione del concessionario.

### **ARTICOLO 28**

#### **Ornamenti**

Le famiglie possono provvedere personalmente all'ornamento delle sepolture dei propri defunti, con fiori e a quant'altro è diretto ad onorarne la loro memoria.

Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quale portafiori, di barattoli, bottiglie di vetro o plastica o contenitori di recupero.

Gli ornamenti e i ricordi funebri che, per il loro stato di decadimento possono costituire pericolo o essere indecorosi, verranno rimossi dal personale cimiteriale e collocati in apposito magazzino dove resteranno per tre mesi a disposizione degli interessati per essere ritirati.

E' vietato collocare sul pavimento dei corridoi dei raggruppamenti di colombari oggetti e materiali che possono costituire ostacolo o pericolo per i passanti e per gli operatori cimiteriali ed in particolare cassette, vasi da fiori, candelabri, sedie, panchetti, ecc.

Il personale cimiteriale provvederà alla rimozione di tali oggetti. L'Amministrazione declina peraltro qualunque responsabilità per eventuali infortuni o danni derivanti dalla presenza non autorizzata di tali oggetti.

E' consentito ai familiari dei defunti deporre sulle sepolture fiori recisi o coltivare, all'interno dei contorni fossa delle sepolture in campo comune, erbetta a prato purché non fuoriesca dal perimetro della sepoltura estendendosi nei passaggi attigui o non copra alla vista, anche parzialmente l'epigrafe.

Qualora le piantine coltivate superino il metro di altezza si dovrà provvedere ad una adeguata potatura di contenimento e accorciamento.

Dovranno essere tolti, a cura di chi li ha deposti o impiantati, gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono e l'erbetta quando seccata. Allorché i fiori e l'erbetta siano tenuti con deplorabile



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

trascuratezza, così da rendere indecorosi i tumuli, il responsabile del Servizio Cimiteriale li farà rimuovere d'ufficio e provvederà per la loro distruzione.

Così pure provvederà a far sradicare le piante quando non si sia provveduto a contenerne lo sviluppo.

Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dal personale del servizio di custodia dei cimiteri, indicando la sepoltura dalla quale devono essere tolti.

### **ARTICOLO 29 Manutenzione delle sepolture**

Nelle sepolture di proprietà dell'Amministrazione e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra l'Amministrazione provvede alla manutenzione straordinaria dei manufatti, ad eccezione delle lastre di marmo di copertura, delle parti decorative e degli interventi di ordinaria pulizia cui provvedono i concessionari.

Ai sensi dell' art. 63 DPR 285/90 i concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti realizzati sull'area in concessione. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

L'Amministrazione provvede allo sfalcio periodico dell'erba nei vialetti e nei passaggi dei campi e, qualora le sepolture siano libere da piante, vasi, oggetti, ecc., anche allo sfalcio dell'erba cresciuta sulle stesse sepolture.

L'amministrazione provvede anche, gratuitamente, al riporto di terra qualora si verificano avvallamenti delle sepolture segnalati dai familiari al servizio di custodia.

Nelle sepolture in campo comune, all'interno dei contorni fossa, è consentita la collocazione di piccola ghiaia ornamentale. E' tassativamente vietato tuttavia spargere ghiaia o qualsiasi forma di pietrisco al di fuori dei contorni fossa e il personale cimiteriale provvederà d'ufficio alla sua rimozione. In caso di incidenti verificatisi in occasione dello sfalcio dell'erba e causati dalla presenza di ghiaia nei passaggi tra le sepolture, i familiari saranno ritenuti responsabili di eventuali danni a persone o cose.

E' vietato ricoprire le superfici delle sepolture in campo comune con cemento o altro materiale impermeabilizzato.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Saranno rimossi d'ufficio comunque tutte le realizzazioni e manufatti che non sono conformi alle caratteristiche del presente regolamento divenendo questi di proprietà comunale senza corresponsione di alcun indennizzo.

Il Responsabile dell'ufficio cimiteriale disporrà l'abbattimento di tutte le strutture non conformi e il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al presente articolo verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata nella bacheca del cimitero e all'Albo comunale per giorni 15, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro; nel caso di intervento diretto da parte del Comune e/o suo incaricato, le spese relative per le demolizioni e per lo smaltimento degli oggetti di cui al comma precedente verranno addebitate ai titolari al costo sostenuto dal Comune con l'aggiunta di una maggiorazione pari al 30% delle spese stesse.

### **ARTICOLO 30 Disponibilità dei materiali e dei monumenti**



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

I monumenti sulle sepolture comuni o private, le loro decorazioni, le opere d'arte e di pregio e loro accessori, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati per iscritto da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni (data del protocollo del Comune) antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune senza corresponsione di alcun indennizzo. I materiali di cui sopra possono essere reclamati dagli aventi titolo solo se ricollocati nell'ambito di un cimitero cittadino su una tomba del richiedente o di un proprio congiunto entro i limiti di parentela di cui all'art. 26 del presente regolamento.

In caso di conflitto nelle richieste fra gli aventi diritto l'assegnazione del monumento e degli accessori ornamentali avverrà per estrazione.

Nel caso di materiale reclamato dagli aventi diritto, questi, previa autorizzazione da parte del dirigente del servizio cimiteriale, dovranno provvedere a loro spese allo smontaggio, trasporto e rimontaggio entro e non oltre il giorno antecedente l'esumazione o la scadenza della concessione, in caso contrario il Comune procederà alla rimozione del materiale divenendone proprietario.

Per il materiale di tombe private proveniente da concessioni scadute o decadute e divenuto di proprietà del Comune, costituisce priorità d'acquisto da parte del concessionario subentrante. Il prelievo del monumento da parte del nuovo concessionario è subordinato all'utilizzo dello stesso sulla medesima area ed al pagamento al Comune, in aggiunta alla tariffa della concessione, di un importo pari al 70% del valore di mercato di un monumento simile nuovo.

Il restante materiale divenuto di proprietà del Comune, su decisione del Dirigente competente, custodito in luogo idoneo, verrà alienato secondo le procedure comunali o nel caso di materiale non riutilizzabile, verrà reso anonimo e conferito nelle discariche autorizzate.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

E' vietato il deposito nel cimitero, a qualsiasi titolo di materiale privato.

Le opere aventi valore artistico o storico segnalate dalla Sovrintendenza alle Belle Arti non possono essere alienate e se divenute di proprietà del Comune, queste senza modifica alcuna possono essere date in concessione con la tomba sottostante e con una tariffa, in aggiunta a quella di concessione della sepoltura, stabilita all'uopo, oppure spostate e conservate in luogo idoneo. Ogni spostamento di tali opere è soggetto a nulla osta della Sovrintendenza alle Belle Arti.

### TITOLO VI

#### OPERAZIONI CIMITERIALI

#### ARTICOLO 31

##### Inumazione

L'inumazione è il seppellimento della salma, racchiusa in un feretro di solo legno e con le caratteristiche di cui all'art. 9 "voce tipologia feretri" del presente regolamento, in una fossa scavata in terra secondo le modalità di cui all'Art. 72 del DPR n. 285/90.

E' fatto divieto agli operatori dei cimiteri con sede nel territorio del Comune di Melfi, nel caso di inumazione di salme inserite in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo, di effettuare operazioni di apertura delle casse in legno per tagliare la cassa metallica. E' pertanto fatto obbligo alle imprese funebri, per le salme che devono essere inumate nei cimiteri con sede nel territorio del Comune di Melfi e per le quali sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle in legno, oppure di casse in legno contenenti casse biodegradabili (barriera o Mater Bi) di cui al D.M. 1.2.1997 e al D.M. 9.7.2002. In caso di inadempienza i feretri non potranno essere accettati.

Nei cimiteri comunali la sepoltura per inumazione, previa autorizzazione, avviene:



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

a) in appositi campi , assegnate gratuitamente e/o con tariffa "Sociale", ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;

b) in manufatti privati realizzati su aree in concessione e dotate di fosse di inumazione .

La durata del seppellimento è di anni 10.

Il Comune di Melfi adempie all'obbligo di cui agli artt. 337 del T.U.LL.SS. n° 1265 del 27.7.1934 e 49 del Dpr 285/90 Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

### **ARTICOLO 32** **Cippi e manufatti**

Ogni fossa nei campi comuni ad inumazione deve portare un numero progressivo ed essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, fornito e messo in opera dal Comune, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 4° comma.

Sul cippo saranno indicati nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventuale segno distintivo della religione di appartenenza (croce, stella di Davide, ecc.) se richiesto dagli aventi diritto.

Nei campi comuni a manto erboso a verde i cippi forniti dal Comune non possono essere cambiati, così come non possono essere messi vasi di fiori, lumini, ecc. fuori dagli appositi spazi all'uopo predisposti alla base del cippo stesso; eventuali oggetti predisposti al di fuori degli spazi consentiti saranno immediatamente rimossi d'ufficio e distrutti.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata l'installazione , in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 del piano di campagna.

L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. Sulla lapide dovrà obbligatoriamente essere riportato il numero della sepoltura.

La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, delle tombe e dei monumenti sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed ipotesi di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/90, n. 285.

### **ARTICOLO 33** **Tumulazione**

La tumulazione è il seppellimento della salma, racchiusa in doppio feretro di legno e zinco, in colombaro o tomba.

#### **Deposito resti mortali**

Nei tumuli è permesso il deposito di resti mortali ridotti in apposita cassetta e di urne cinerarie.

Per i resti mortali per i quali non viene manifestato interesse di familiari e/o persone ad altro titolo coinvolte si provvede al deposito in ossario comunale.

Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli susseguenti del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.9.90 n. 285.

### **ARTICOLO 34** **Tumulazione Provvisoria**

A richiesta della famiglia dei defunti o di coloro che la rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo comunale ,quando disponibile e previo il pagamento del canone stabilito .



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua completa realizzazione e chiusura lavori.
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio competente limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in anni, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di anno sono computate come anno intero.

Il pagamento del canone deve essere effettuato anticipatamente.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

### **Tumulazione provvisoria presso sepolture private**

E' consentita parimenti la tumulazione provvisoria presso sepolture private, previo assenso del titolare della concessione per un minimo di anni da indicare nella richiesta.

Nessun canone di utilizzo potrà essere richiesto dal concessionario per tale servizio.

Con le stesse modalità indicate nei commi precedenti è consentito il deposito provvisorio di resti mortali ridotti in cassetta e di urne cinerarie.

### **ARTICOLO 35 Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie sono quelle che vengono eseguite una volta che sia decorso il periodo ordinario di inumazione, cioè dopo dieci anni dall'inumazione.

Le esumazioni ordinarie possono eseguirsi ,a cura dei servizi cimiteriali,secondo i termini e le modalità di cui agli art. da 82 a 88 del DPR 285/90.

Le esumazioni ordinarie vengono pianificate dall'Amministrazione e non possono essere richieste dai familiari, delle stesse viene dato avviso con pubbliche affissioni all'albo pretorio e cimiteriale 90 gg. prima.

Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle.

E' compito dell'incaricato dal Responsabile del cimitero stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Se all'atto dell'esumazione da una tomba privata il cadavere risulterà non completamente mineralizzato esso dovrà:

- a) restare inumato nella stessa fossa per almeno altri 2 anni. In tal caso è possibile aggiungere nella fossa prodotti enzimatici, autorizzati dalla legge per lo scopo, al fine di attivare il processo di decomposizione,
- b) essere avviato alla cremazione, previa acquisizione dell'assenso del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, e 77 del codice civile, o nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, addebitando ai titolari le relative spese;
- c) essere traslato in altre sepolture o in campo comune nello spazio riservato a tale scopo, addebitando ai titolari le relative spese, così come stabilito dalle tariffe per i servizi cimiteriali.

### **ARTICOLO 36**



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

### **Estumulazioni ordinarie**

Le estumulazioni sono ordinarie dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore a venti anni. Le ossa recuperate vengono trasferite nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano richiesta per deporle in cellette-ossario o loculo già in concessione, per trasferirle in altro cimitero o per cremarle. In questo caso i familiari dovranno preventivamente pagare la vigente tariffa di estumulazione ordinaria. Per le salme estumulate dopo i venti anni dalla tumulazione e non ancora mineralizzate è prevista l'inumazione nel campo indecomposti per cinque anni, ridotti a due qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione. I familiari potranno decidere, in alternativa, per la cremazione dei resti.

Le estumulazioni ordinarie sono svolte in ossequio ai dettami di cui agli articoli da 82 a 88 del DPR 285/90.

L'esito rinvenuto è resto mortale, ancorché non sia scaduta la concessione del loculo.

E' richiesta la presenza dell'incaricato A.S.L. per la verifica della tenuta del feretro, nei casi in cui lo stesso vada traslato in altro cimitero.

### **ARTICOLO 37**

#### **Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

I servizi cimiteriali non sono obbligati dalla legge a dare avviso generale della scadenza delle concessioni o della scadenza dei dieci anni delle inumazioni né ad avvertire singolarmente i concessionari o i familiari dei defunti inumati nei campi comuni.

Allo scopo di agevolare comunque gli interessati, i servizi cimiteriali provvedono, almeno sei mesi prima dell'inizio delle operazioni, nei quali ricada la ricorrenza dei defunti, a dare informazione in merito affiggendo specifici avvisi nell'albo cimiteriale e collocando appositi cartelli in prossimità dei campi da esumare o dei gruppi di colombari, tombe, ossarini, da estumulare.

All'albo cimiteriale verrà inoltre affisso apposito avviso comprendente l'elenco delle tombe interessate.

### **ARTICOLO 38**

#### **Esumazione straordinaria**

Le esumazioni straordinarie sono quelle che vengono eseguite prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, con autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altra sepoltura o per cremarle.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere la salma né per traslare la salma in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.

Le esumazioni straordinarie vengono eseguite alla presenza del personale incaricato dall'A.S.L.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per le esumazioni richieste dai familiari, se è trascorso un anno dalla inumazione, l'autorizzazione può essere rilasciata solo dietro parere favorevole dell'A.S.L.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva l'esumazione straordinaria, se non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non può essere eseguita prima che siano trascorsi due anni dalla morte e comunque a condizione che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

La richiesta di esumazione straordinaria dei familiari dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che il cadavere sia trasportato.

Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale da lui delegato. I feretri contenenti i cadaveri esumati da traslare devono risultare a giudizio del Dirigente Sanitario dell'ASL o suo delegato, in buono stato di conservazione in modo che il



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

trasferimento possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica; in caso contrario, si dovrà provvedere alla loro sostituzione con spese a carico dei richiedenti.

Tutte le spese che si rendano necessarie per la esumazione come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **ARTICOLO 39** **Estumulazioni straordinarie**

Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono prima che siano trascorsi trent'anni dall'originaria tumulazione per ordine dell'Autorità Giudiziaria o, previo rilascio di autorizzazione del Sindaco, dietro richiesta dei familiari, per trasportare le salme in altro cimitero o, quando possibile, in altro loculo dello stesso cimitero, o per cremarle.

Le estumulazioni straordinarie, ex art. 88 del dpr 285/90, possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno e devono essere eseguite, previo rilascio dell'autorizzazione del servizio cimiteriale alla presenza dell'incaricato dell'A.S.L. che constati la perfetta tenuta del feretro e dichiara che il suo trasferimento può essere fatto senza pericolo per la salute pubblica. L'incaricato dell'A.S.L. può altrimenti prescrivere un'ulteriore fasciatura di zinco del feretro o altra idonea misura tecnica ritenuta necessaria allo scopo.

La richiesta di estumulazione straordinaria dei familiari dovrà contenere anche precise indicazioni sull'attuale disponibilità, per il richiedente, della sepoltura ove si vuole che il cadavere sia trasportato.

Tutte le spese che si rendano necessarie per la estumulazione come sopra autorizzata, sono a carico del richiedente. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **ARTICOLO 40** **Traslazioni**

Per traslazione di una salma, dei resti mortali o delle ceneri si intende l'operazione di trasferimento interna o esterna al cimitero da una sepoltura all'altra.

Possono svolgersi in qualunque periodo dell'anno e devono essere eseguite, previo rilascio dell'autorizzazione comunale a cura del servizio cimiteriale

Con tale operazione si rinuncia alla concessione.

#### **Requisiti**

La traslazione può essere richiesta solo dagli aventi diritto. E' sufficiente che si presenti solo uno dei familiari che dovrà presentare un atto notorio, dal quale si evinca chi sono gli eredi di sangue della salma di cui si chiede la traslazione e istanza firmata dagli stessi, corredata di fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori

### **ARTICOLO 41** **Oggetti personali rinvenuti**

Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso per iscritto al Responsabile del servizio del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale conservato agli atti dell'ufficio.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere elencati nel registro delle esumazioni con firma dell'operatore e devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Per il personale incaricato nelle esumazioni, costituisce grave mancanza perseguibile penalmente e a livello amministrativo, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

### **ARTICOLO 42**

#### **Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano di proprietà del Comune che potrà impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli.

In ogni caso, i materiali e le opere di cui al comma precedente, non possono essere asportati dai cimiteri da parte dei familiari o da persone da questi incaricati.

I ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture (es. le foto) possono essere, dietro specifica e preventiva richiesta, restituiti alla famiglia.

Le opere di valore artistico o storico, sono conservate all'interno del cimitero o all'esterno in altro luogo idoneo.

### **TITOLO VII**

#### **PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI**

### **ARTICOLO 43**

#### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

Il personale dei cimiteri, sia dipendente dell'Amministrazione che dipendente dei soggetti privati a cui è stato affidato lo svolgimento di compiti e servizi inerenti la gestione cimiteriale, è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Oltre alle mansioni specifiche, tutto il personale del cimitero vigila sull'operato del pubblico intervenendo ogniqualvolta possa derivare danno alle persone o alle cose e comunque in ogni circostanza incompatibile con il carattere del luogo e il rispetto ad esso dovuto. Al personale cimiteriale incombe anche l'obbligo di intervenire quando si verificano infrazioni e violazioni a quanto disposto in materia cimiteriale tanto dalla normativa vigente quanto dal presente regolamento, dai provvedimenti della Civica Amministrazione dagli ordini e dalle disposizioni speciali che di volta in volta possono essere date dal Dirigente o dai responsabili gerarchici di competenza del cimitero.

Il personale dei cimiteri è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- ricevere o sollecitare mance e compensi, sotto qualsiasi forma anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione agli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce infrazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto, ai sensi delle vigenti disposizioni, alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **ARTICOLO 44**

#### **Incidenti all'interno dei cimiteri**

Nel caso di incidenti comunque occorsi nell'ambito dei Cimiteri da cui siano derivati o possano derivare lesioni personali, i dipendenti del cimitero, dopo aver provveduto alla richiesta di intervento dell'ambulanza di pronto soccorso, debbono procedere alla stesura di un circostanziato rapporto, richiedendo ove del caso anche l'intervento degli organi di Polizia.

I rapporti di cui sopra, da redigersi in duplice copia devono contenere le indicazioni seguenti:

- 1) tempo e luogo dell'incidente;
- 2) generalità delle persone coinvolte nell'incidente;
- 3) generalità dei testimoni;
- 4) descrizione per quanto possibile circostanziata del fatto;
- 5) indicazione dei danni subiti;
- 6) contestazioni fatte verbalmente.

Al rapporto dovranno essere allegati i processi verbali delle dichiarazioni rese dall'infortunato e dai testi, debitamente sottoscritte dagli interessati; nonché appena possibile il referto del Pronto Soccorso.

Qualora il danneggiato rifiuti l'attivazione dell'autoambulanza dovrà esserne fatta espressa menzione sottoscritta dall'infortunato.

L'Amministrazione non riconoscerà in alcun caso danni che non siano stati fatti constatare dagli interessati immediatamente e comunque prima di lasciare l'ambito del cimitero.

### **ARTICOLO 45**

#### **Responsabile del cimitero – compiti**

Al cimitero e ai servizi funebri è preposto un Responsabile inserito nella struttura gestionale-amministrativa del Comune. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, alle norme nazionali, alle istruzioni o circolari specifiche.

Per le attribuzioni di ordine tecnico il responsabile è supportato dall'Ufficio Tecnico e/o Urbanistico.

### **ARTICOLO 46**

#### **Personale operativo**

Il personale operativo addetto ai cimiteri svolge i servizi interni del cimitero e principalmente:

**A) attività di seppellitori** che comporta:

- traslazione dei cadaveri nell'ambito del Cimitero;
- delimitazione, scavo e riempimento delle fosse;
- inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione dei cadaveri e dei resti;
- verifica della piastrina metallica apposta sui feretri per il riconoscimento dei cadaveri;
- pulizia dei locali, dei magazzini, degli Uffici del Cimitero, delle cripte e loro custodia;
- servizio di assistenza nella camera mortuaria e, se richiesta, durante le autopsie;
- numerazione delle sepolture, posa in opera delle cordionate dei campi comuni.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Ogni feretro dovrà essere calato nella fossa o sistemato nei loculi con le dovute precauzioni e col massimo rispetto. Nel riempimento delle fosse dovranno effettuarsi tutti quei cambiamenti o miscugli di terra giudicati opportuni.

Nelle operazioni di esumazione i Seppellitori devono sempre scrupolosamente evitare ogni dispersione di ossa.

**B) attività di giardiniere** che comporta la formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative, nonché alla pulizia e manutenzione di opere e servizi, di viali, stradine, piazzali, cunette, pozzetti, porticati.

**C) attività di necroforo** che comporta prelievo resti mortali. Movimentazione dei feretri e resti mortali.

### **TITOLO VIII** **Cappelle private**

#### **ARTICOLO 47** **Progettazione e autorizzazione**

Chiunque intenda costruire una cappella privata o un loculo privato deve presentare domanda volta ad ottenere la concessione dell'area cimiteriale.

Oltre alle persone fisiche possono essere concessionari di aree e cappelle anche enti e associazioni.

Le richieste di permesso di costruire devono essere presentate, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione.

I progetti devono avere caratteristiche di particolare pregio artistico, adeguato alla dignità e al decoro architettonico del luogo ed alla durata della concessione.

Le richieste di permesso di costruire, così come ogni altra istanza, per la modifica o il restauro, devono contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che verranno impiegati. I disegni di progetto devono essere corredati di adeguata relazione tecnica illustrativa e documentazione fotografica descrittiva dei luoghi.

I lavori ,per la costruzione della cappella,potranno iniziare previa esibizione e consegna all'ufficio cimiteriale e/o al custode del permesso di costruire.

I loculi devono risultare a perfetta tenuta e conformi alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990.

#### **ARTICOLO.48** **Inizio e termine dei lavori**

Per la validità della concessione dell'area cimiteriale, il concessionario deve dare avvio ai lavori entro sei mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e ultimarli entro il termine prescritto.

Il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe della validità della concessione dell'area cimiteriale sino a un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari al 2% della vigente tariffa della concessione.

#### **ARTICOLO 49** **Prescrizioni**

L'impresa incaricata della realizzazione della cappella deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a persone o cose.

E' vietato occupare, anche provvisoriamente, spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile dei servizi cimiteriali.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Eventuali fasce di rispetto attorno alla costruzione che il concessionario riterrà di dover predisporre per la futura costruzione, dovranno essere ricavate all'interno dello spazio concesso.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

I materiali in ingresso e le attrezzature devono essere depositati entro l'area recintata. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Il concessionario è responsabile in solido per gli eventuali danni arrecati dall'impresa incaricata all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere e dovrà provvedere al loro Risarcimento .

Potranno essere sospesi gli ingressi delle salme nella sepoltura fino a quando non sia effettuato il risarcimento dei danni arrecati in dipendenza dell'esecuzione dei lavori disposti dal concessionario.

Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo, dagli organi competenti alla tumulazione di salme, resti o ceneri, il concessionario ha l'obbligo di adeguare il sepolcro alle norme vigenti entro sei mesi.

Per i lavori di realizzazione delle cappelle valgono in ogni caso le più generali prescrizioni riportate nel Titolo IV del presente Regolamento.

### **ARTICOLO 50**

#### **Ammissione alla sepoltura in cappelle private**

Nelle cappelle di famiglia il diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario, al coniuge, e ai parenti e affini entro il secondo grado.

Sarà altresì consentita la tumulazione di salme di persone legate al concessionario da un rapporto di convivenza, nonché di parenti e affini di grado diverso da quello indicato purché risultino espressamente menzionate nell'atto di concessione.

Per le sepolture concesse a enti il diritto d'uso è riservato alle persone contemplate nel relativo ordinamento e nell'atto di concessione.

Se all'originario concessionario è subentrato altro soggetto, i parenti e gli affini per i quali è ammessa la sepoltura rimangono quelli relativi all'originario concessionario o comunque quelli eventualmente riportati nell'atto di concessione. Il concessionario subentrante non potrà pertanto chiedere la riduzione delle salme per recuperare loculi da usare per nuove e diverse sepolture.

### **ARTICOLO 51**

#### **Ingressi e movimenti di salme, resti e ceneri nelle cappelle private**

Le operazioni inerenti a ingressi e movimenti di salme resti e ceneri richieste dal concessionario sono soggette alla preventiva autorizzazione del Servizio Cimiteriale con applicazione delle comuni tariffe previste e, ove disposto, di quelle dell'Autorità Sanitaria.

Le operazioni di cui al comma 1 sono eseguite dal personale cimiteriale.

### **ARTICOLO 52**

#### **Manutenzione delle cappelle private**

La manutenzione delle cappelle di famiglia (costruite dai privati o di proprietà dell'Amministrazione e date in concessione) spetta ai concessionari. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.

Il concessionario è tenuto a provvedere alla esecuzione degli eventuali lavori richiesti dall'Amministrazione per consolidare la statica e la tenuta delle opere, come pure per il restauro ai fini di decoro.

In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi di cui al presente articolo sono solidali.

L'esecuzione della manutenzione non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

In caso di evidente stato di abbandono il Comune esperite le adeguate procedure per l'individuazione dei soggetti titolati ad esercitare il diritto alla sepoltura senza che le stesse abbiano dato esito positivo, rientrerà nella piena disponibilità del bene. Per le tombe e/o monumenti e/o cripte che accolgono i resti



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

mortali di persone illustri o benemerite , in assenza di soggetti titolati ad esercitare il diritto alla sepoltura o in caso di esplicita rinuncia degli stessi , l'opera rientra nella disponibilità del Comune.

### **ARTICOLO 53**

#### **Costruzione di cappelle nei cimiteri comunali**

Nei cimiteri comunali possono essere concesse aree per la costruzione di nuove cappelle in osservanza del piano regolatore cimiteriale vigente. Potranno essere date in concessione cappelle entrate nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia dei concessionari o di decadenza ed estinzione delle concessioni esistenti.

### **TITOLO IX**

#### **Disposizioni finali**

### **ARTICOLO 54**

#### **Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, dove possibile, anche alle concessioni ed ai rapporti costituitisi anteriormente alla sua entrata in vigore fatto salvo per le parti per le quali lo stesso Regolamento disponga diversamente.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione per le parti non compatibili col presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal Presente Regolamento, si applicano comunque le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/90 e ogni altra disposizione di legge e regolamento vigente in materia.

### **ARTICOLO 55**

#### **Sanzioni**

Fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione disporrà d'ufficio il deferimento all'Autorità Giudiziaria o all'Autorità di Pubblica Sicurezza, le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento, purché non si tratti di violazioni anche delle disposizioni del "Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria" D.P.R. 285/1990, le quali sono punite ai sensi dell'art. 107 del medesimo, sono soggette a sanzione pecuniaria con le modalità di cui alla Legge 681/1981 e s.m.i. e al Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Le specifiche violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da € 2.582,28 a € 12.911,42.

Per le infrazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o loro incaricati, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al primo comma, il responsabile dei Servizi Cimiteriali, previo contraddittorio con le imprese stesse, potrà sospendere l'ingresso nei cimiteri per un periodo variabile da cinque giorni a tre mesi, secondo la gravità delle infrazioni.

Per quanto non previsto nel presente regolamento e non contenuto nella normativa nazionale si procederà con specifico provvedimento dell'Organo comunale competente.

Per i comportamenti qualificati espressamente come violazioni del presente regolamento, laddove non previsto diversamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 3.000,00 da applicarsi con provvedimento del Responsabile di area del servizio Cimiteriale previa contestazione scritta al soggetto contravventore che può presentare al Comune- ufficio cimiteriale, controdeduzioni entro gg.5 decorrenti dal ricevimento della contestazione

### **ARTICOLO 56**



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

### TARIFFE E CANONI

La determinazione di tariffe e canoni concessori è demandata all'organo competente e nel rispetto delle procedure amministrative previste per legge.

### APPENDICE A

#### NORME IN MATERIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI

##### Art. 1

##### Disposizioni generali sulle concessioni

La concessione di sepoltura privata, è concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d'uso temporaneo non alienabile e lascia pertanto integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

I manufatti costruiti dai privati su aree poste in concessione diventano, alla scadenza della concessione, o in caso di rinuncia o di decadenza, di proprietà del Comune.

Tutte le concessioni sono assoggettate, alle disposizioni contenute nel D.P.R. 285/1990 con l'obbligo per i concessionari di sottostare alle ulteriori discipline che in materia venissero emanate.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- l'identificazione del concessionario (legale rappresentante nel caso di Enti);
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (*elenco degli aventi diritto alla tumulazione*);
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

E' fatto obbligo a tutti coloro che siano titolari di concessioni cimiteriali, di notificare a mezzo lettera raccomandata al Comune di Melfi Area servizi alla Cittadinanza uff. cimiteriale, il domicilio e tutte le eventuali variazioni, a cui dovranno essere inviate le comunicazioni comunali inerenti la concessione.

In mancanza delle notifiche di cui sopra o errate segnalazioni, il Comune esporrà all'albo comunale e cimiteriale per giorni 20 la comunicazione, trascorsi i quali senza comunicazioni diverse da parte del concessionario il comune è autorizzato a procedere d'ufficio ivi compreso l'inizio del procedimento di revoca della Concessione.

I residenti all'estero devono eleggere domicilio in Melfi notificando, detta elezione ed ogni eventuale variazione, all'ufficio Cimiteriale- del Comune di Melfi. In caso di mancata comunicazione i predetti si intenderanno domiciliati ad ogni fine ed effetto di legge presso il Comune di Melfi - ufficio Cimiteriale.

##### Art. 2

##### Oggetto delle concessioni

Nei cimiteri comunali sono oggetto di concessione:

- a) manufatti costruiti dal Comune colombari, loculi, cellette-ossario per la deposizione di resti mortali o urne cinerarie;
- b) aree per la realizzazione di fosse di inumazione o per la realizzazione di tombe a terra ( fossa) per sepolture individuali, per famiglia o collettività;
- c) aree per la realizzazione di cappelle per sepolture per famiglia o collettività;
- d) aree per la realizzazione di loculi privati singoli, doppi, tripli, ecc. ;
- e) cappelle e tombe a terra di proprietà dell'Amministrazione, o entrate nella sua disponibilità a seguito di estinzione o decadenza della concessione o di rinuncia del concessionario;



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

A queste sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni fatte eccezione per il caso relativo alle fosse destinate esclusivamente alle inumazioni regolamentate all'art. 31 .

Tutte le concessioni sono subordinate al preventivo pagamento delle relative tariffe:

- per loculi, tombe, cellette-ossario ed aree, quelle vigenti al momento della stipulazione del contratto.
- per la concessione di cappelle di proprietà acquisite, a seguito di decadenza, rinuncia, revoca, al patrimonio del Comune, l'importo sarà calcolato in contraddittorio fra l'assegnatario e l'Area Infrastrutture e Mobilità, pari al valore del manufatto derivante da computo metrico estimativo redatto con prezzario aggiornato della Regione Basilicata, incrementato del 10 % e del valore dell'area.

ASSEGNAZIONE,

L'assegnazione di loculi, cellette ossario, colombari, fossa in terra, loculi a terra , avverrà a morto.

### Art. 3

#### **Durata, decorrenza e rinnovo delle concessioni**

Tutte le concessioni in uso dei manufatti e delle aree, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n° 285/1990, sono a tempo determinato e comunque non superiori a 99 anni.

La durata delle concessioni è la seguente:

- A. 10 anni per tomba (fossa) di inumazione
- B. 35 anni per colombari e loculi. (tumulazioni)
- C. 15 anni loculi per resti mortali, per le cellette ossario.
- D. 50 anni per le aree e le cappelle.

La durata di tutte le concessioni, decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione .

Allo scadere del termine la concessione si estingue e le sepolture private in loculi passano in ogni loro parte nella disponibilità del Comune salvo rinnovo e/o proroga degli aventi diritto.

#### **Rinnovo e proroga concessione**

Agli interessati aventi diritto è consentito chiedere la proroga o il rinnovo delle concessioni quest'ultimo per la durata stabilita al comma 2 del presente articolo.

Il Comune si riserva in ogni caso di accogliere la richiesta, semprechè il cadavere sia degradato a semplice ossame, tenuto conto delle esigenze di disponibilità delle sepolture ovvero per motivi di pubblico interesse ovvero previa verifica della titolarità del diritto d'uso.

Non può essere rinnovata e/o prorogata una concessione esistente se i richiedenti sono già titolari di altra concessione, salvo il caso in cui la sepoltura risulti satura.

Per tomba satura è da intendersi quella occupata da salme per le quali non sono ancora scaduti i termini previsti per la loro esumazione/estumulazione.

All'atto della richiesta di nuova concessione e o di rinnovo, i soggetti dovranno dichiarare , con atto notorio, di non essere titolari di altra concessione, ovvero di essere titolari di altra sepoltura in concessione satura.

In caso di dichiarazione mendace, fatto salvo quanto previsto dalla legge, la nuova concessione decade automaticamente e gli eventuali feretri saranno traslati nel loculo oggetto della vecchia concessione, se possibile, oppure in assenza di indicazioni da parte degli aventi diritto, entro 15 giorni dalla apposita comunicazione da parte del Servizio Cimiteriale, saranno inumati in campo comune o avviati a cremazione, addebitando al concessionario le spese dell'operazione per le inumazioni o cremazioni, come stabilito in tariffa.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

All'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultino essere titolari di più sepolture in concessioni dovranno optare per una sola, le restanti concessioni libere da salme decadranno automaticamente. In tal caso si procederà al rimborso al concessionario o agli aventi titolo di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo art. 13 varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.

### Art. 4

#### **Diritto d'uso e Divieto di cessione dei diritti d'uso**

Il diritto d'uso del loculo è riservato esclusivamente al concessionario ed alle persone indicate, su richiesta del concessionario stesso, nell'atto di concessione.

Al di fuori dei casi sopra riportati di esplicita indicazione fatta dal concessionario nella richiesta di concessione o successivamente ad addendum dello stesso contratto di concessione, non saranno ammesse nelle tombe date in concessione salme di persone estranee alla famiglia limitatamente, però, ai suoi parenti ed affini entro il 2° grado. Nel caso in cui il diritto d'uso sia riconosciuto a più persone, salve diverse disposizioni contenute nel contratto di concessione, il diritto al seppellimento è dato dall'ordine di premorienza.

Per ogni traslazione con o senza riduzione, derivante dall'esigenza di nuove operazioni di tumulazione, nell'ambito dello stesso manufatto oggetto della concessione, è comunque indispensabile il consenso di tutti gli aventi diritto all'uso del tumulo/loculo ivi locato.

**E' vietato cedere a terzi, per qualsiasi titolo o causa, il diritto d'uso di sepoltura.** In caso di cessione a terzi del diritto d'uso la concessione decade.

Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinque volte il costo di concessione del loculo vigente al momento, nonché alla rimozione della salma a proprie spese.

### Art.5

#### **Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento**

La durata stabilita dal precedente art.3 non ha effetto retroattivo e si applica solamente alle concessioni rilasciate a seguito di domande presentate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso di eventuale concessioni per le quali non è possibile esibire il titolo ovvero documentazione probante la stessa o documenti attestanti l'acquisizione per discendenza del diritto d'uso il Comune procederà alla requisizione del manufatto (tomba/loculo/fossa ecc.).

Per gli eventuali casi in cui il godimento del diritto d'uso di sepoltura sia esercitato, per la presenza di congiunti ivi sepolti, da persona diversa dall'avente titolo e, comunque, senza che abbia avuto luogo condotta speculativa e, quindi, in assenza di negozio giuridico alcuno, il Comune, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00 dalle parti interessate, fatti salvi gli interessi e i diritti di terzi, e previa espressa rinuncia dell'avente titolo ivi compresi i soggetti di cui all'art. 4 appendice "A" e, previo eventuale pagamento dei relativi oneri, procederà al rilascio di nuova concessione per il periodo residuo alla scadenza originaria, in capo alla persona e/o alle persone che esercitano tale diritto d'uso.

In caso di mancata rinuncia espressa dell'avente titolo o dei soggetti di cui all'art. 4 appendice "A" la concessione si intenderà a valere secondo i termini e le condizioni originarie, questo anche nel caso di sepolture occupate da salme ivi deposte per volontà e nell'interesse di persone diverse dall'avente titolo ovvero dai soggetti ex art.4 appendice "A"; pertanto ogni atto, provvedimento, autorizzazione ecc. relativo all'uso della sepoltura in concessione il Comune riconoscerà unico interlocutore esclusivamente l'originario avente titolo in forza del contratto di concessione stipulato.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

Per quanto previsto nel presente articolo , in caso di rinuncia espressa da parte dell'avente titolo non si applicano le disposizioni del successivo art.9.

### **Art. 6**

#### **Modalità di Concessioni di loculi**

Nei cimiteri comunali per i manufatti destinati alla sepoltura o alla tumulazione si procederà all'affidamento in concessione su richiesta di familiare, da inoltrare al servizio cimiteriale , solo a seguito di avvenuto decesso.

I posti sono assegnati dal responsabile del servizio cimiteriale accertata la compatibilità della richiesta rispetto al presente regolamento e l'atto di concessione è redatto previo pagamento del canone concessorio .

Il mancato pagamento della concessione entro e non oltre 5 giorni successivi alla tumulazione della salma comporterà l'adozione dei seguenti provvedimenti :

- in caso di tumulazione in loculi, l'estumulazione del feretro e il seppellimento in campo comune con addebito delle spese sostenute e recupero coattivo di quanto dovuto;
- in caso di seppellimento per inumazione si procederà all'esumazione e al seppellimento in campo comune con addebito delle spese sostenute e recupero coattivo di quanto dovuto;

Le concessioni dei loculi per future sepolture potranno essere fatte al solo scopo di consentire la sepoltura contigua alla salma del congiunto (vedovo/a), purchè il richiedente abbia superato il 75° anno di età.

I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafiche sono equiparati al coniuge.

Per l'assegnazione di manufatti destinati all'accoglimento di resti mortali derivanti da estumulazioni ovvero esumazioni anche provenienti da altri cimiteri, di ceneri si procederà su richiesta dell'interessato nei limiti delle disponibilità fatti salvi casi di forza maggiore o di pubblica utilità.

### **Art.7**

#### **Subentri nella titolarità delle concessioni**

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione . Ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990 non ha pertanto validità nei confronti della Civica Amministrazione alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione (giusto divieto ex art 4 ).

Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione i suoi eredi i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Cimiteriale entro tre mesi dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti dell'Amministrazione. In questa sede è ammessa la rinuncia di uno o più subentranti a favore dei titolari rimanenti.

Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in ogni caso consentiti trasferimenti o sub-ingressi nella titolarità della concessione.

### **Art.8**

#### **Traslazioni all'interno dello stesso cimitero**

Le traslazioni di salme, resti e ceneri sono autorizzate per trasferirli in altro loculo dello stesso cimitero o in cappella di famiglia.

La traslazione implica rinuncia e quindi retrocessione dalla precedente concessione e la stipula di una nuova concessione.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

La rinuncia all'originaria concessione comporta il rimborso da parte dell'Amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dal successivo art. 13 varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi.

### **Art.9 Rinuncia**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti/loculi/cellette/fosse a condizione che le salme, i resti, le ceneri, presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

Ove trattasi di sepoltura in comunione è ammessa la rinuncia da parte di concessionari non più interessati, purché i rimanenti accettino contestualmente il conseguente accrescimento delle rispettive quote.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

L'istanza di rinuncia deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta da tutti gli aventi diritto e dovrà contenere espressamente l'incondizionato consenso affinché il Comune possa disporre immediatamente della tomba per eventuale nuova assegnazione della stessa, nonché la manleva per la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il Responsabile del Settore dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 13.

I loculi oggetto di retrocessione, rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.

Il Responsabile del Settore dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del Comune in apposito elenco per metterlo a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere concessioni.

### **Art.10 Revoca**

L'Amministrazione, quando si renda necessario per ampliamento o per modificazione topografica del cimitero, o per qualsiasi altra rilevante ragione di interesse pubblico debitamente motivata, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato o manufatto dati in Concessione.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Cimiteriale per la durata di sessanta giorni. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

L'Amministrazione nel dare seguito al provvedimento, dispone la collocazione delle salme, resti e ceneri che si trovano nel sepolcro in altra sepoltura, equivalente se disponibile.

Rimangono a carico dell'Amministrazione le spese della traslazione e dell'iscrizione delle epigrafi.

### **Art. 11 Decadenza**

La decadenza della concessione viene dichiarata dall'organo che ha emesso il provvedimento nei seguenti casi:

- a)** quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, resti o ceneri, per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione /estumulazione, salvo che non sussistano cause di forza maggiore documentate e riconosciute dal Servizio Cimiteriale;
- b)** quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto, o all'avvio dei lavori o alla costruzione delle opere nei tempi previsti, oppure quando vengano accertate, una volta ultimati i



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

lavori, difformità delle opere rispetto al progetto e il concessionario, diffidato al riguardo, non ottemperi nel termine prescritto;

**c)** quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio della stabilità delle opere e del loro decoro o con pregiudizio della stabilità delle tombe vicine.

**d)** quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione o comunque trasferita a terzi;

**e)** quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;

**f)** quando non si sia esercitato il diritto al subentro nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 7 del presente Regolamento;

**g)** quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o del presente Regolamento.

Dell'Atto di decadenza, per i casi di cui ai punti a), b), d), e), viene data comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preceduta da comunicazione di avvio del procedimento.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti a) e b) di cui al comma precedente è adottata previa ingiunzione ad adempiere al concessionario o, in caso di sua irreperibilità, previa pubblicazione della diffida all'albo comunale ed a quello cimiteriale per la durata di novanta giorni consecutivi per i casi di cui al punto a) e di trenta giorni per i casi di cui al punto b) del comma 1.

Trascorsi senza esito i giorni della diffida verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione il servizio cimiteriale provvederà alla traslazione delle salme, resti e ceneri eventualmente sepolti rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.

Le opere delle sepolture decadute entrano (o ritornano se la concessione riguarda opere già di proprietà dell'Amministrazione) nella piena disponibilità dell'Amministrazione che ha facoltà di procedere alla loro ri assegnazione, al loro restauro, alla loro demolizione.

Tutte le spese, per le operazioni di esumazione o estumulazione e successiva destinazione dei cadaveri non completamente mineralizzati o mineralizzati da ridurre in resti sono a carico del concessionario scaduto.

In caso di decadenza il concessionario non può vantare pretese per rimborsi ex art.13, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del Codice Civile.

### **Art. 12 Estinzione**

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero per la soppressione del cimitero, salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/1990.

Allo scadere della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi rispettivamente nel campo di inumazione, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

Le concessioni si estinguono altresì per:

1. accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.
2. Quando una salma e/o i resti mortali o l'urna cineraria per volontà dei familiari sia rimossa da un loculo dato in concessione per essere posta in altra sepoltura.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Nell'ipotesi di cui al punto 2) a richiesta del concessionario o dei suoi aventi causa il Comune rimborserà la somma determinata applicando la formula di cui al successivo art.13. La richiesta di rimborso da parte dei familiari dovrà avvenire contestualmente alla domanda di traslazione o riduzione in resti.

### Art. 13

#### Rimborsi per restituzione di loculi e tombe in caso di rinuncia

Per i loculi e tombe realizzati che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito della cremazione delle salme o della loro traslazione nello stesso o in altri cimiteri o a seguito di rinuncia per le concessioni in vita, è rimborsabile una parte della spesa sostenuta, variabile in relazione al tempo trascorso dalla data del contratto di concessione.

Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A \times T}{N}$$

Dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data di concessione

N = durata totale in anni della concessione.

Le frazioni di anno saranno computate per eccesso o per difetto se rispettivamente superiori o inferiori a sei mesi.

Al Concessionario sarà riconosciuto, inoltre, il valore delle opere realizzate valutate in contraddittorio fra il concessionario e l'Area Infrastrutture e Mobilità, derivanti da computo metrico estimativo redatto con prezzario aggiornato della Regione Basilicata.

Per le aree e le cappelle che rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione a seguito di rinuncia del concessionario, si applicano le stesse percentuali di rimborso di cui al comma precedente.

### Art.14

#### Manutenzione

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.

Il Concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinario, nonché all'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, sicurezza o di igiene .

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Settore ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

### Art. 15

#### Sanzioni

Si fa rinvio a quanto contenuto nell'art. 55 del regolamento comunale dei servizi cimiteriali.

### Art. 16

#### Norma finale



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

Le condizioni stabilite con le presenti norme sono applicabili alle concessioni sottoscritte dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5 che è altresì applicabile alle concessioni già in corso. In materia di concessioni per quanto non specificatamente normato valgono le disposizioni contenute del Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni

### **APPENDICE B**

#### **Norme relative alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri nel Comune di Melfi**

##### **Art. 1 Cremazione**

La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 e della Legge Regione Basilicata n.14 del 31 Maggio 2009.

Si richiamano altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90, del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circolare MS 24/93 e la Circolare MS n° 10/98, il presente Regolamento dei Servizi Cimiteriali e Funebri.

Si da atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

##### **Art. 2 Autorizzazione alla cremazione di cadaveri, di resti mortali e di ossa.**

#### **Cremazione di cadaveri**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Ai fini della cremazione risulta indifferente la forma testamentaria a cui si è fatto ricorso : testamento pubblico ,segreto ,olografo.
- iscrizione fino al momento del decesso, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione;
- dichiarazione, in mancanza di disposizione testamentaria, su carta libera resa all'Ufficiale di Stato Civile dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

In presenza della volontà testamentaria di essere cremato , l'esecutore testamentario è tenuto anche contro il volere dei familiari , a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

In ogni caso la dichiarazione, resa su carta libera, è consegnata e/o fatta pervenire all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge per l'autorizzazione.

Dovrà, altresì, essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse siano state rimosse.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

### **Cremazione di resti mortali e di ossa**

Le ossa ed i resti mortali tumulati possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile rilasciata in mancanza di cause ostative.

Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.

In entrambi i casi l'autorizzazione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri. Se diverso, l'autorizzazione è comunicata al Comune di ultima residenza del defunto.

In ogni Comune è predisposto un apposito registro in cui vengono annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione.

### **Art. 3**

#### **Caratteristiche delle urne cinerarie – consegna-trasporto**

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto e comunque rispondenti alle vigenti disposizioni.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri una sola salma .

Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dei competenti articoli del DPR 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avvenga interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

La consegna dell'urna cineraria alla persona autorizzata deve risultare da apposito verbale del Responsabile del Crematorio redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile dello stesso; il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione; il terzo esemplare deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato,

### **Art. 4**

#### **Affidamento e dispersione delle ceneri**

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in assenza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.

Nella istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri debbono essere dichiarati :

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario
- b) i dati anagrafici del defunto



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

c) la responsabilità, per:

- l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria
- la conservazione della stessa nel luogo individuato

d) la conoscenza delle norme penali, che puniscono le infrazioni a tale responsabilità e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;

e) l'impegno a comunicare, entro 30gg, ogni variazione del sito di conservazione delle ceneri. (domicilio e/o residenza dell'affidatario)

f) l'accettazione / il consenso per i dovuti controlli da parte di preposti della Polizia Municipale e/o altro funzionario comunale.

g) non sussistono impedimenti alla consegna delle ceneri derivanti da provvedimenti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

La domanda va presentata all'Ufficio di Stato Civile.

L'Ufficiale di Stato Civile procederà al rilascio dell'autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri, previo assenso della Polizia Locale che stilerà il verbale del sopralluogo, da cui si potrà evincere l'idoneità del sito di destinazione (stabile) e di conservazione dell'urna, a garanzia di ogni profanazione e previo rilascio di autorizzazione da parte del comune destinatario dell'urna cineraria.

Tale documento è consegnato al soggetto affidatario e costituisce documento che accompagnerà le ceneri; copia dell'autorizzazione è conservata presso il comune in cui è avvenuto il decesso.

L'affidamento dell'urna cineraria deve essere trascritto su apposito Registro, tenuto a cura dell'Ufficio di Stato Civile, su cui andranno appuntate cronologicamente le modalità della concessione, le eventuali variazioni delle stesse nel tempo, quali il cambio di residenza

dell'affidatario, il calendario dei controlli preventivi e successivi da parte del Corpo di Polizia Municipale e/o incaricato al servizio.

### **Decesso affidatario**

In caso di decesso o di indisponibilità dell'affidatario sarà necessario da parte di uno dei familiari o eredi:

- presentare nuova istanza di autorizzazione per l'affidamento e la conservazione delle ceneri in alternativa, restituire l'urna in Comune, per il trasferimento delle ceneri al cimitero.

Il rilascio della concessione autorizzativa per l'affidamento e la conservazione delle ceneri, è subordinato in ogni caso al versamento di eventuali diritti fissi stabiliti dal Comune.

### **Rinuncia all'affidamento**

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. n. 14/09).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

Nei casi citati gli aventi diritto possono disporre la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero con oneri a carico dell'affidatario.

## **Art. 5**

### **Modalità di conservazione delle ceneri**

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

#### **a) Tumulata:**



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro; la durata della tumulazione è stabilita con apposita normativa nel Regolamento dei Servizi Cimiteriali attualmente vigente, secondo il tipo di manufatto; la tumulazione, in loculo dura per il periodo concessorio residuo, salvo rinnovo;

### **b) Inumata in area cimiteriale:**

l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale. La durata dell'inumazione è prevista in cinque anni.

Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni di metri 0,30, sia di lunghezza che di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a metri 0,25. e d'obbligo uno strato minimo di metri 0,30 tra l'urna ed il piano di campagna; ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, nonché di un identificativo numerico progressivo di fila e fossa. A richiesta degli aventi diritto può essere effettuata l'istallazione a loro carico, con obbligo di manutenzione e conservazione, di un copritomba in materiale lapideo di dimensioni non superiori alla superficie della fossa; l'urna cineraria di inumazione deve essere di materiale biodegradabile, in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;

### **c) conservata all'interno del cimitero:**

nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.p.r. 285/1990;

### **d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 43.**

I servizi di tumulazione ed inumazione delle urne e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta sono effettuati dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa;

## **Art. 6**

### **Luoghi di dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri nel territorio comunale è consentita secondo le modalità di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990 e alla legge Regione Basilicata n.14 /2009.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 130/2001 o, in mancanza, dal personale indicato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune presso le aree cimiteriali preposte.

Nella istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri il soggetto individuato ai sensi della L.R. 14/09. dovrà indicare e/o dichiarare:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- il luogo ove disperdere le ceneri e le modalità di smaltimento (urna) nel caso in cui non sia consegnata al cimitero che vi provvederà nel rispetto della normativa vigente;
- l'Autorizzazione dell'Ente Pubblico o l'eventuale autorizzazione del privato, proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

## **Art. 7**

### **Senso comunitario della morte**

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, e nel caso di dispersione delle ceneri per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. Tutti gli oneri sono posti a carico dei richiedenti e realizzata nel cimitero apposita targa individuale, di dimensioni standard, che riporta i dati anagrafici del defunto che sarà a carico dell'affidatario dell'urna.



# **Città di Melfi**

## **Area Servizi alla Cittadinanza**

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri. Per quanto qui non normato si rimanda all'art.9 della L.R. 14/2009.

### **Art. 8** **Registrazione delle autorizzazioni**

Deve essere predisposto apposito Registro presso l'Ufficio dello Stato Civile nel quale deve essere evidenziato:

Le generalità dell'affidatario ed i dati del defunto cremato;  
il luogo di custodia o di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati al Responsabile dei Servizi Cimiteriali interessato.

### **Art. 9** **Disposizioni in materia di controlli**

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dell'urna cineraria presso i Cimiteri Comunali. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune.

### **Art. 10** **Tariffe**

Si fa rinvio all'allegato D e a quanto stabilito con apposito atto dal Commissario Straordinario Comunale.

### **Art. 11** **Norma transitoria e di rinvio**

Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per i depositi in tumulo precedenti l'approvazione del presente regolamento;

In tal caso il Comune rientrerà nel pieno possesso del loculo dato in concessione e il recesso dalla concessione del loculo determinerà comporta il rimborso da parte dell'Amministrazione, al concessionario o agli aventi titolo, di una parte di quanto pagato al momento della stipula della concessione. La misura del rimborso, come stabilito dall'art. 13 dell'allegato A varia in relazione al tempo trascorso, fino ad annullarsi. Le spese sono a carico dei familiari richiedenti.

### **Art.12** **Norma Finale**

Per quanto qui non espressamente specificato valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni.



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

### **APPENDICE "C"**

#### **DISCIPLINA DEI FUNERALI GRATUITI**

Il Comune, nei casi di seguito elencati, su richiesta degli interessati e/o del servizio sociale fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune o la cremazione e successiva dispersione delle ceneri nelle aree di cui all'art. 5 della L. R. n. 14/09.

- a) per le salme di persone sole ed in situazione di indigenza dichiarata dal servizio sociale del Comune prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;
- b) per le salme di persone sole e prive di rete familiare/amicale;
- c) per le salme di persone in situazione di indigenza e per le quali si è accertato lo stato di indigenza dell'intera rete familiare/amicale;
- d) per le salme di persone per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

Il Comune, su richiesta degli interessati e/o del servizio sociale fornirà gratuitamente la cassa in legno, il trasporto funebre e l'inumazione in campo comune o la cremazione e successiva dispersione delle ceneri nelle aree di cui all'art. 5 della L. R. n. 14/09.

Lo stato di bisogno è dichiarato con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune sulla scorta della situazione economica degli interessati, secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei contributi nel "Regolamento comunale per la realizzazione di interventi di natura economica in favore di soggetti in stato di bisogno".

Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

Nel caso di persone di cui alla lettera d) qualora il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, provvederà, al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

In mancanza di registrazione anagrafica la residenza della persona deceduta è intesa come luogo di dimora abituale.

Per chi è in possesso di permesso di soggiorno, per residenza si intende il domicilio risultante dal permesso di soggiorno stesso.

In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Melfi è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

Per i funerali effettuati dal Comune di Melfi per persone con residenza presso altri Comuni per gli oneri della sepoltura il Comune di Melfi potrà rivalersi sul Comune di residenza.

#### **Art. 2 Modalità di esecuzione**

La procedura per il funerale gratuito è la seguente:



# Città di Melfi

## Area Servizi alla Cittadinanza

Il Settore Sociale avuta notizia di persone decedute di cui alla lettera a), b), c) e d) inoltrerà richiesta di funerale gratuito al Settore Cimiteriale, corredata da dichiarazione in cui si attesti, in base alle informazioni acquisite, le condizioni di solitudine e/o indigenza della persona o l'indigenza o la situazione di disinteresse dei familiari tenuti a provvedervi e dell'intera rete familiare/amicale. Prima di inoltrare richiesta, il Settore Sociale procederà ad effettuare una prima verifica circa la non esistenza sul territorio comunale di eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

L'ufficio Cimiteriale, ricevuta la richiesta, procederà secondo adeguata procedura ad individuare l'impresa di pompe funebri che effettuerà il funerale che dovrà avere caratteristiche di decoro e sobrietà.

Il servizio richiesto comprende la fornitura del feretro (tipo base), la vestizione della salma, il trasporto da casa o luogo di decesso al cimitero con sosta per il rito funebre .

Il Settore Sociale in collaborazione, con il Settore Servizi al Cittadino, continuerà la ricerca della eventuale esistenza, anche al di fuori del territorio comunale, di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;

Qualora da tali ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, il Settore Sociale procederà per gli adempimenti conseguenti.

Il Settore Sociale, per quanto di propria conoscenza, si informerà sull'esistenza di beni del defunto solo e privo di familiari tenuti agli alimenti. e procederà al recupero delle spese sostenute nei casi di cui alle lettere b) e d) nei modi di legge.

### **Art. 3** **Norma Finale**

Per quanto qui non espressamente specificato valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/90 e successive modifiche ed integrazioni



# **Città di Melfi**

**Area Servizi alla Cittadinanza**